



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 19/12/2017

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 21/02/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 30/01/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- € 3.615,89 a titolo di commissioni di intermediazione (al netto di € 719,28 già restituiti in sede di conteggio estintivo);
- € 110,52 a titolo di rimborso pro quota delle commissioni bancarie;
- € 360,00 a titolo di rimborso pro quota per la parte non goduta delle spese di istruttoria;
- € 20,00 "a titolo di rimborso delle spese richieste per l'invio di ZERO conteggi estintivi";
- € 8,00 "a titolo di rimborso delle spese di rendicontazione" apposte in sede di estinzione;
- € 2,10 "a titolo di rimborso della somma apposta a mano" sul conteggio di estinzione;
- oltre gli interessi dal dovuto (data di anticipata estinzione) sino al pagamento effettivo e la restituzione dell'importo di € 20,00 sostenuto per l'attivazione del procedimento.

Costitutosi tardivamente, l'intermediario chiede di dichiarare l'improcedibilità del ricorso in quanto non riveste più la qualifica di intermediario finanziario e, di conseguenza, non partecipa più al sistema ABF. Precisa infatti di essere stato cancellato d'ufficio dagli Albi



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Elenco Generale ex art. 106 TUB ed Elenco Speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385/93, a conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010.

Peraltro, in sede di riscontro al reclamo la resistente eccepiva:

- il corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza, avendo il ricorrente ricevuto la documentazione precontrattuale necessaria;
- la natura up-front delle commissioni di intermediazione, in quanto comprensive anche della provvigione dell'agente e, quindi, dirette a remunerare attività preliminari alla concessione del prestito; in sede di conteggio estintivo procedeva a rimborsare a tale titolo l'importo di € 719,28; si rendeva inoltre disponibile a rimborsare a titolo di ulteriore ristoro commissionale l'importo di € 466,74 mediante l'invio di assegno circolare;
- la natura up-front delle commissioni bancarie e, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva, avendo agito in qualità di mandataria;
- che l'importo di € 20,00 incassato in sede di conteggio di estinzione anticipata è contrattualmente previsto;
- quanto alla richiesta di rimborso dell'importo pari ad € 2,10 "apposto a mano sul conteggio estintivo", invitava il ricorrente a trasmettere il documento in suo possesso al fine di esaminarlo e valutarlo.

## DIRITTO

Con riferimento all'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso per intervenuta cancellazione dell'intermediario dal relativo Albo, il Collegio la giudica infondata, in quanto la cancellazione nella specie è intervenuta dopo la presentazione del ricorso e per consolidata giurisprudenza dell'Arbitro la legittimazione passiva si radica al momento della proposizione del ricorso (tra le altre, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 12988/2017).

Sempre in via preliminare, il Collegio rileva come il ricorrente non abbia prodotto in atti la prova dell'avvenuta estinzione del finanziamento; tale circostanza, tuttavia, appare incontrovertibile alla luce del tenore del riscontro al reclamo fornito dall'intermediario.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Nel caso di specie, rileva il Collegio che il ricorrente ha prodotto in atti soltanto la prima pagina del contratto, inerente alle condizioni economiche del finanziamento, alle singole voci di costo, di cui è tuttavia assente la descrizione analitica, ed alla firma apposta in calce.

Sul punto, il Collegio osserva come, in presenza di un principio di prova scritta fornito dal ricorrente a sostegno delle proprie pretese, l'intermediario nulla abbia prodotto a supporto delle sue argomentazioni, ma in sede di riscontro al reclamo si sia limitato ad affermare la natura up front delle commissioni in contestazioni, senza produrre il contratto integrale



contenente la descrizione analitica delle singole voci di costo. Eppure, il principio della vicinanza della prova avrebbe, nella specie, consentito all'intermediario di confortare documentalmente le proprie controdeduzioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, in linea con il richiamato orientamento dell'Arbitro, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le commissioni bancarie e di intermediazione previste nel contratto di finanziamento (rispettivamente alle lettere f - g delle condizioni economiche del contratto) abbiano natura recurring in quanto le relative clausole appaiono opache essendo prive di una dettagliata indicazione delle attività remunerate attraverso tali voci di costo.

Diversamente, deve riconoscersi natura up front alle spese fisse di istruttoria in quanto, pur in assenza di una descrizione analitica delle stesse, tale voce di costo deve intendersi remunerativa di attività necessariamente propedeutiche e preliminari al perfezionamento del contratto e quindi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni bancarie</i>				184,20	110,52		110,52
<i>Commissioni di intermediazione</i>				7.225,28	4.335,17	719,28	3.615,89
<b>Totale</b>							<b>3.726,41</b>

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente a titolo di oneri commissionali meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

Il Collegio inoltre ritiene di dover accogliere anche la domanda spiegata dal ricorrente avente ad oggetto il rimborso dell'ulteriore importo, complessivamente pari ad € 30,10, che risulta dal conteggio estintivo prodotto (di cui € 8,00 per "spese di invio rendiconto" ed € 20,00 "spese per emissione ed invio 0 conti del debito residuo", cui va aggiunta la cifra di € 2,10 apposta a mano sul conteggio), in quanto le relative clausole appaiono equivoche oltre che opache, perché prive di analitica descrizione delle attività remunerate attraverso tali voci di costo.

Pertanto, il Collegio ritiene che l'intermediario debba rimborsare al ricorrente la somma complessiva di € 3.756,51 (€ 3.726,41 + € 31,10) a titolo di oneri commissionali e spese.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.756,51 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI